



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITA'
Via G. Caracci, 36 – 00157 ROMA

MINFTRA

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli AA GG e il personale
REGISTRO UFFICIALE

Prot.n. 14875 USCITA
01.02

Roma, 24 LUG. 2015

CIRCOLARE n. 4 /2015

All: 9

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
VENEZIA - MESTRE
email: dgtne@mit.gov.it

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
MILANO (MI)
email: segr_siit2trasporti@mit.gov.it

Alla Direzione Generale Territoriale del Centro
ROMA
email: segreteria.dgt3@mit.gov.it

Alla Direzione Generale Territoriale del Sud
NAPOLI (NA)
email: dgtna@mit.gov.it

Agli Uffici Motorizzazione Civile e loro Sezioni
LORO SEDI

Alla Regione Valle d'Aosta
Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti
Dipartimento Trasporti – Motorizzazione Civile
AOSTA
email: f.fedele@regione.vda.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti
Via Leonardo da Vinci, 61
PALERMO
email: dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Servizio Motorizzazione Civile
Lungo Adige S. Nicolò, 14
TRENTO
email: motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Dipartimento Beni culturali, Musei, Patrimonio e
Mobilità
Mobilità – Ufficio Motorizzazione
Via Crispi, 8
BOLZANO
email: motorizzazione@provincia.bz.it

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
Piazza Unità d'Italia, 1
TRIESTE
email: territorio@regione.fvg.it

e p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
SEDE

Al Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori
di cose per conto di terzi
SEDE

All'U.P.I. – Unione Province d'Italia
ROMA

All'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

All'ABI – Associazione bancaria italiana
Piazza del Gesù, 49 -
00186 ROMA

Alle Associazioni di categoria ed Enti interessati
LORO SEDI

Oggetto: Ulteriori disposizioni per la operatività degli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) e al trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

I. Premessa

In relazione alle variazioni dello status delle imprese o, comunque, di dati o informazioni che incidono sulla condizione dell'impresa in ordine ai requisiti necessari per l'accesso alla professione o a modifiche di dati per i quali sia necessaria la relativa comunicazione all'amministrazione, si ritiene opportuno rendere disponibili ulteriori moduli da utilizzare per la presentazione di atti agli Uffici in indirizzo. A tal fine, in particolare, per le imprese di trasporto su strada di cose, si fa seguito alla circolare n. 2/2015, del 13 maggio 2015, con la quale erano state fornite prime indicazioni di carattere operativo a seguito del trasferimento delle competenze dalle province al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di tenuta degli albi degli autotrasportatori.

E' opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce che le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada debbono ottenere e mantenere, conservandone nel tempo i requisiti necessari, un'autorizzazione per l'accesso alla professione, che si concretizza in Italia mediante l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) e, per quanto concerne le imprese del settore del trasporto su strada di cose, previamente all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (d'ora in poi Albo).

L'ulteriore modulistica di cui in allegato ha la funzione di facilitare la proposizione delle istanze degli utenti, nonché un più celere esame da parte degli uffici, grazie alla standardizzazione dei formati, con l'effetto di rendere più fluidi i procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione all'esercizio della professione.

II. Modulistica ulteriore.

Per quanto sopra esposto, in aggiunta a quelli allegati alla predetta circolare n. 2/2015, per le imprese di trasporto su strada di cose, ed alla circolare n. 2/2011, per le imprese di trasporto su strada di persone, vengono proposti, con la presente, i moduli che consentono alle imprese di richiedere all'amministrazione le modifiche di interesse o di comunicare le informazioni rispetto alla condizione di impresa autorizzata all'esercizio della professione/iscritta al REN.

Come già fatto presente nella menzionata circolare n. 2/2015, i moduli tengono conto della esperienza maturata dalle province e delle riflessioni portate avanti unitamente alle Direzioni generali territoriali di questo Ministero.

Ovviamente, nell'intento di rendere sempre più agevole lo svolgimento delle procedure in questione, si proporrà, nel futuro, ulteriore modulistica, ove lo stato dell'arte ne evidenzii l'utilità, in attesa, peraltro, di perfezionare le procedure con un migliore utilizzo degli strumenti informatici.

In ordine agli ulteriori moduli che si propongono con la presente, si precisa che i facsimile di cui valersi, alcuni dei quali per economia dei mezzi utilizzabili per diverse fattispecie raggruppate per affinità, sono quelli appresso elencati:

- a) Allegato (canc - sosp) – cancellazione/sospensione dal REN;
- b) Allegato (gest - idoprof) – variazione del gestore dei trasporti e dell'idoneità professionale;
- c) Allegato (var - imp) – variazione dei dati dell'impresa iscritta al REN e della struttura societaria;
- d) Allegato (idofin) – variazione e rinnovo annuale dell'idoneità finanziaria delle imprese iscritte al REN;
- e) Allegato (onor) – variazione dell'onorabilità;
- f) Allegato (revsosp) – richiesta di revoca della sospensione dal REN;
- g) Allegato (onor1,5) – variazione dell'onorabilità per imprese iscritte all'Albo che esercitano con veicoli fino a 1,5 tonnellate.

III. Sulla documentazione per la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria in particolare.

Va precisato, in primo luogo, che le disposizioni impartite con la presente circolare, intendendo far fronte alla citata necessità di rendere più semplici e scorrevoli le procedure, specificamente per favorire un migliore espletamento delle nuove competenze degli UMC in questa fase di avvio del nuovo assetto, non incidono sulla portata sostanziale e sul rispetto della normativa sul possesso del requisito, in particolare, di idoneità finanziaria in capo alle imprese, e sono, di conseguenza, a carattere sperimentale e suscettibili di rivisitazione per ritorni di esperienza.

Per la comunicazione della prova del requisito menzionato si introducono i seguenti moduli:

- h) attestazione di esistenza polizza professionale;
- i) attestazione di esistenza fidejussione.

Riguardo ai suddetti fac-simile di attestazione utilizzabili allo scopo, di cui alle lettere h) ed i), gli stessi operano esclusivamente quale mezzo materiale per rendere nota all'amministrazione l'esistenza dei sottostanti contratti e garanzie, a fini di dimostrazione annuale del possesso o del mantenimento del requisito testé citato.

Occorre, perciò, tenere presente che nulla, ovviamente, è innovato riguardo alle modalità sostanziali che le imprese hanno l'onere di porre in essere per confermare il possesso del requisito, rimanendo, quindi, fermo, sul menzionato aspetto sostanziale, quanto già chiarito con precedenti circolari e prassi interpretative nella materia, in particolare, da ultimo, con la circolare n. 1/2015 del 28 gennaio 2015.

Si ricorda, infatti, che, allo stato, il requisito "de quo", va dimostrato con la certificazione del revisore contabile sulla base dei conti dell'impresa, o, in alternativa, tramite attestazione fideiussoria rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari a ciò autorizzati, nonché, esclusivamente per le nuove imprese che presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, anche mediante polizza assicurativa di responsabilità professionale, ma limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione medesima, dovendo, invece, dal terzo comprovare il predetto requisito anch'esse mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile redatta sulla base dei conti annuali dell'impresa oppure, per mezzo di attestazione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da banche, compagnie di assicurazioni, o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi.

Le attestazioni sintetiche proposte in facsimile, pertanto, devono essere utilizzate dall'impresa di trasporto su strada per comprovare, a fini del requisito dell'idoneità finanziaria, l'avvenuta sottoscrizione di una polizza di contenuto conforme alle disposizioni vigenti, ovvero l'esistenza di una fidejussione in base alle quali, le compagnie di assicurazione, le banche, gli istituti di credito o intermediari finanziari precitati si sono dichiarati fideiussori in solido dell'impresa per gli importi e i fini previsti dall'art. 7, par. 1, del regolamento 1071/2009.

I precitati atti, richiamati dall'attestazione in discorso, quindi, debbono essere stati effettivamente sottoscritti e rilasciati ed essere in corso di validità, nonché recare i contenuti riportati nell'attestazione sintetica, fatte salve le altre clausole ordinariamente proprie di tali atti, che non ne vanifichino, comunque, la portata "certificata" con la predetta attestazione sintetica, anche tenuto conto del fatto che, ove attestazione e atti che vi sottendono non siano coevi, la decorrenza del termine iniziale della "copertura" del requisito è quella della data dei contratti sottostanti (polizza, fidejussione).

Nulla è cambiato, inoltre, riguardo ai requisiti soggettivi che debbono vantare coloro che rilasciano tali attestazioni. Le stesse, infatti, debbono essere emesse dalla compagnia di assicurazione o dalla banca o altro istituto come sopra indicati, parti dei sottostanti contratti di assicurazione o che hanno prestato la fideiussione, che siano regolarmente autorizzati ad esercitare la specifica attività e che siano, pertanto iscritti nei rispettivi albi, registri od elenchi.

L'attestazione in argomento deve essere, quindi, prodotta dall'impresa di trasporto su strada, salvo che non ricorra alla certificazione di un revisore contabile, per la dimostrazione iniziale o, comunque, annuale del requisito dell'idoneità finanziaria.

I soggetti che compilano la predetta attestazione sintetica, fermo restando il contenuto civilistico degli atti in riferimento, rispondono pertanto di quanto in essa dichiarato e in capo ai medesimi permane, quindi, anche l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente e, nella specie, all'Ufficio motorizzazione, entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita dell'idoneità finanziaria attestata (art. 7, comma 1, ultimo periodo decreto capo dipartimento trasporti, navigazione e sistemi informativi e statistici, 25.11.2011, prot. n. 291).

All'amministrazione è, in ogni caso, riservato il diritto di chiedere, comunque, la produzione successiva degli originali dei contratti, la cui esistenza è dichiarata tramite l'attestazione, ad esempio qualora emergano eventuali dubbi sui reali contenuti o sulla sussistenza dei medesimi.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, anche in relazione ad eventuali osservazioni che dovessero pervenire in uno spirito di collaborazione che rendessero opportuni chiarimenti supplementari.

VISTO:
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(ing. Amedeo Fumero)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Finocchi)

